



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6853/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/223/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, intestata alla ditta Quinto Quarto di Ferrante Michele & C. sas, con sede legale in Via Villagrazia n. 627 nel Comune di Palermo e attivita' di preparazione prodotti a base di carne e frattaglie in Via Ferrovia Est snc, Fg. 14 part. 828 nel Comune di Altofonte (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 28/11/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, nominato con D.D. n. 5912 del 21.12.23, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario Istruttore Dott.ssa L. Di Franco). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nell'istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- Il Sig. Ferrante Michele, nella qualità di rappresentante legale della ditta Quinto Quarto di Ferrante Michele & C. sas, con sede legale in Via Villagrazia n. 627 nel Comune di Palermo, ha presentato al SUAP del Comune di Altofonte (d'ora in poi denominato "SUAP"), l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'autorizzazione allo scarico dei reflui, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex-art. 272 del D. Lgs. 152/06 e la valutazione di impatto acustico, per l'attività di preparazione prodotti a base di carne e frattaglie in Via Ferrovia Est snc, Fg. 14 part. 828 nel Comune di Altofonte;
- Con nota prot. n. 95733 del 27.09.24, acquisita al ns. prot. n. 77251 del 30.09.24, il SUAP ha trasmesso l'istanza sopra citata, che è stata completata con nota acquisita al ns. prot. n. 88693 del 06.11.24;
- Con nota prot. n. 90814 del 12.11.24, questo Ufficio ha preso atto della richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ex-art. 272 del D. Lgs. 152/06 per l'attività di "Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione tra 350 kg e 1.000 kg/giorno";
- Con nota prot. n. 121521 del 27.11.24 il SUAP ha trasmesso la nota prot. n. 17403 del 27.11.24, con la quale il Comune di Altofonte ha espresso parere favorevole allo scarico dei reflui in fognatura, ha preso atto della valutazione di impatto acustico, ha preso atto favorevolmente dell'attestazione prodotta dalla ditta sull'impatto odorigeno senza alcuna prescrizione e ha espresso parere di conformità edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria dello stabilimento;

Considerato che:

- l'istanza di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta e la documentazione prodotta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie;

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico.

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a), lettera d) e lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 intestata alla ditta Quinto Quarto di Ferrante Michele & C. sas, con sede legale in Via Villagrazia n. 627 nel Comune di Palermo e attività di preparazione prodotti a base di carne e frattaglie in Via Ferrovia Est snc, Fg. 14 part. 828 nel Comune di Altofonte (PA), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n° 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati:

Autorizzazione allo scarico:

- Lo scarico dei reflui (reflui domestici, sovrappieno riserva idrica, acque di lavorazione con acque lavaggio attrezzature e pulizia locali previo trattamento di degrassazione, acque dilavamento piazzale previo trattamento di disoleazione) avverrà nella fognatura dinamica comunale, in conformità alla planimetria allegata ed agli elaborati tecnici prodotti;
- Lo scarico dei reflui deve rispettare i limiti stabiliti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- I pozzetti devono essere mantenuti ispezionabili e campionabili;
- Tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge n. 447/95 “Legge Quadro sull'inquinamento acustico”:

- Per quanto riportato nella relazione fonometrica resa ai sensi della L. 447/95, a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocumento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- Le emissioni in atmosfera derivano dall'attività di preparazione prodotti a base di carne e frattaglie da svolgere presso lo stabilimento sito in Via Ferrovia Est snc, Fg. 14 part. 828 nel Comune di Altofonte (PA), come da planimetria allegata.
- Per l'esercizio dell'attività di “Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione tra 350 kg e 1.000 kg/giorno” devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'Allegato 1 lettera u) del DPR 59/13 relativamente alle fasi operative effettuate;
- Si prende atto che, come descritto nella documentazione tecnica prodotta, nello stabilimento sono presenti un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza massima erogabile inferiore a 25 KW, da utilizzare solo in caso di emergenza, nonché un forno di cottura alimentato a GPL di potenza pari a 100 kW: entrambi tali impianti comportano emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della nota ARTA prot. n. 30501 del 08.05.19;
- Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni odorigene, Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato;
- **La ditta non dovrà effettuare le fasi lavorative di fusione, essiccazione, soffiatura insaccati, affumicatura e friggitura, in quanto espressamente escluse dalla presente autorizzazione;**
- Le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzati ed eventuali anomalie devono essere

- annotate su apposito registro numerato da tenere a disposizione degli Organi di Controllo;
- Annualmente deve essere trasmessa alla Città Metropolitana di Palermo e ad ARPA Sicilia, una relazione sulla manutenzione effettuata e sul contenimento delle emissioni odorigene;
 - Eventuali anomalie devono essere comunicate ai suddetti Enti entro 8 giorni dalla data in cui gli stessi si sono verificati;
 - Una copia dell'istanza di adesione e di tutta la documentazione presentata dalla Ditta dovrà essere tenuta presso lo stabilimento oggetto della presente autorizzazione per eventuali controlli;
 - **L'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>**

3. Dare atto che:

- La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n° 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;**
- Il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del **rinnovo** della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno **sei mesi** prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n° 59 del 13.03.2013;
- L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n° 59/2013, all'autorità competente;
- L'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- La mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività sopra descritta, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;

- **Sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
 - **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n° 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**
4. Di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;
 5. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi della presente Determinazione, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'